



10911 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis - Presidente -

Ersilia Calvanese

Paola Di Nicola Travaglini - Relatrice -

Pietro Silvestri

Paolo Di Geronimo

Sent. n. sez. 177

U.P. - 07/02/2023

R.G.N. 43547/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello ha confermato la condanna del Tribunale di Palermo emessa nei confronti di (omissis) (omissis) dipendente della società incaricata dal Comune di svolgere il servizio pubblico di

pulizia delle strade, per avere turbato il regolare funzionamento dell'attività di spazzamento manuale di una specifica area della città.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il (omissis) tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 27 Cost. e 533 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto influente il fatto che l'auto sulla quale il ricorrente era stato visto dagli operanti allontanarsi dal luogo di lavoro non corrispondesse a quella a lui intestata, così violando il principio della presunzione di innocenza e dell'onere in capo al pubblico ministero di provare gli elementi costitutivi del reato. Peraltro, la motivazione illogicamente inverte l'onere probatorio ritenendo che l'audizione dell'effettivo proprietario del mezzo fosse un adempimento a carico della difesa.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato, con riguardo al profilo oggettivo, che potrebbe al più costituire illecito disciplinare, non aveva tenuto conto che dall'esame del superiore gerarchico di (omissis) (omissis), era emerso che questi non avesse mai dato àdito a reclami e comunque il servizio di spazzamento della zona assegnatagli non aveva subito effetti dalle condotte contestategli, come confermato dall'operante della Polizia Municipale.

Inoltre, sotto il profilo del dolo, la Corte di appello non aveva motivato in modo sufficiente le ragioni della prevalenza delle dichiarazioni dell'operante di polizia municipale rispetto a quelle dei due esercenti della zona.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., nonostante questo fosse rimasto circoscritto nel tempo, il ricorrente lavorasse da anni presso l'azienda di raccolta dei rifiuti, due concittadini avessero rappresentato la sua laboriosità, il danno fosse stato pari a 224 € e il ricorrente fosse cardiopatico.

La sentenza impugnata aveva negato la causa di non punibilità in base all'abitudine della condotta tenuta da (omissis) in violazione dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni unite n. 18891 del 2022 poiché aveva fatto coincidere due diversi istituti, continuazione ed abitudine, ed aveva genericamente qualificato il comportamento del ricorrente come grave, richiamando un momento storico di particolare inefficienza del servizio municipale a cui nessun testimone aveva fatto cenno.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale il Procuratore generale ha depositato le conclusioni in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è inammissibile.

2. Il primo motivo è stato presentato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Il ricorrente, infatti, solo formalmente ha indicato un vizio della motivazione della sentenza impugnata limitandosi a criticare gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello di Palermo rispetto al significato dato al contenuto delle emergenze acquisite e senza prospettare alcuna contraddizione logica.

Con argomenti stringenti, con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo, la sentenza, da leggere come un *unicum* rispetto a quella del Tribunale di Palermo, ha ricostruito in modo completo e coerente la vicenda storico-fattuale sulla base delle prove assunte.

In particolare, i servizi di appostamento, volti ad accertare il comportamento tenuto dal ricorrente nelle giornate lavorative indicate nel capo di imputazione, supportati da fotografie del ricorrente seduto ai tavolini di un bar o da sua identificazione a bordo di un motociclo (peraltro senza assicurazione e libretto), avevano dato risultati inequivoci: (omissis) operatore ecologico, durante l'orario lavorativo, anziché spazzare le strade a lui assegnate, era stato visto entrare all'interno di un'autocarrozzeria, dove sostava alcune ore; poi spostarsi con l'attrezzatura da lavoro in un altro magazzino in cui lasciava il carrello e la scopa di servizio e da lì allontanarsi a bordo di un'auto. L'accertamento su chi ne fosse il titolare è stato ritenuto, come è ovvio, elemento trascurabile, tale da non violare alcun principio costituzionale o processuale come apoditticamente e genericamente sostenuto dal ricorso.

3. Anche il secondo motivo è stato presentato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Con generiche ed irrilevanti asserzioni il ricorso sostiene la non configurabilità del delitto contestato in base all'essere (omissis) un lavoratore che non aveva mai creato problemi (così il suo superiore gerarchico), o che fosse stato visto da due testimoni (omissis) ogni giorno sui luoghi, nonostante dalle risultanze del cartellino risultassero numerosi giorni di assenza

(13 giorni ad aprile e 9 a maggio). Si tratta di circostanze totalmente irrilevanti rispetto a quanto accertato dalle due sentenze di merito ed emerso dagli atti del processo ovvero sia che il ricorrente non avesse assicurato la pulizia stradale in una determinata zona, a lui assegnata, abbandonando per più giorni il servizio in orario lavorativo e lasciando la sporcizia per terra.

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi stabiliti da questa Corte secondo cui integra integrato il delitto di cui all'art. 340 cod. pen. l'interruzione o il turbamento del servizio pubblico che abbia comportato e causato un'apprezzabile alterazione del funzionamento dello stesso, ancorché temporaneo, anche nei termini di regolare ed ordinato suo svolgimento parziale (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, Carannante, Rv. 274836).

Inoltre, sotto il profilo del dolo, la Corte di appello ha correttamente dato atto che l'agente operante avesse dichiarato che le strade ricadenti nell'area di pertinenza del ricorrente fossero sporche tanto da renderlo consapevole che il proprio comportamento determinasse un turbamento del servizio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv. 257081).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che in questa sede vengono riproposte le medesime censure già contenute nell'atto di appello e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado, la sentenza impugnata ha correttamente giustificato la non configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. sulla base di due circostanze: l'abitudine della condotta di (omissis) sviluppatasi nell'arco di più giorni (quattro episodi accertati in quattro giorni di osservazione) e la commissione della stessa in una fase di grave inefficienza del servizio municipale di nettezza urbana e la particolare sporcizia delle strade, come riferita dall'agente operante (omissis) in dibattimento (pag. 19 della sentenza di primo grado).

Si tratta di argomenti che hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite circa i requisiti della non abitudine del comportamento e della particolare tenuità dell'offesa esclusi all'esito di una valutazione complessiva della serialità e delle specifiche modalità di realizzazione delle condotte del ricorrente, apprezzate in base a più indicatori, ritenuti coerentemente ostativi e rappresentativi dell'abitudine di (omissis) a violare la legge (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Quindi, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non ha affatto escluso l'art. 131-*bis* cod. pen. sulla base della sussistenza dei presupposti della continuazione, da ritenersi di per sé non ostativi (Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro 3000.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023


La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini



Il Presidente

Anna Petruzzellis



Depositato in Cancelleria



oggi, 14 MAR 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. ...

